



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Presidente -

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

Dott. ANNA MOSCARINI - Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ
SANITARIA

Adunanza del 09/03/2023 – CC

R.G.N. 9384/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9384/2022 proposto da:

AZIENDA USL (omissis) in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv.to (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) (omissis) A, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.to (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 914/2022 della CORTE D'APPELLO DI ROMA depositata il 09/02/2022;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/03/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;



Rilevato che,

con sentenza resa in data 9/2/2022, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Asl (omissis) avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato l'azienda sanitaria appellante al pagamento, in favore di (omissis) (omissis) , di somme a titolo di risarcimento danni;

a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha rilevato la tardività dell'appello proposto dall'azienda sanitaria appellante, avendo quest'ultima proceduto alla notificazione dell'impugnazione in appello oltre il termine breve di trenta giorni a decorrere dalla notificazione della sentenza di primo grado avvenuta presso il procuratore costituito della stessa Asl (omissis) come nella specie espressamente attestato dallo stesso difensore dell'azienda sanitaria appellante;

avverso la sentenza del giudice d'appello, la Asl (omissis) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; (omissis) (omissis) esiste con controricorso;

considerato che,

con l'unico motivo d'impugnazione proposto, l'azienda sanitaria ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 325, 326 e 327 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto valida, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza di primo grado effettuata dal (omissis) presso la parte personalmente (ossia presso il direttore generale della Asl (omissis) e non già presso il procuratore costituito di quest'ultima, così come attestato dalla relazione di notificazione prodotto agli atti del giudizio, con il conseguente erroneo mancato rilievo della tempestività dell'appello notificato alla



controparte entro il termine c.d. lungo, nella specie pari a un anno (oltre al periodo connesso alla sospensione feriale dei termini processuali), trattandosi di procedimento instaurato in primo grado in epoca anteriore al 2009 (cfr. art. 58 della legge n. 69/2009);

dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dal controricorrente in ordine alla nullità della procura speciale per il giudizio di cassazione rilasciata dall'azienda sanitaria ricorrente al proprio difensore, avendo il (omissis) ccepito la perdita dei poteri connessi alla propria funzione, da parte del commissario straordinario dell'azienda sanitaria, (omissis) (omissis) senza tuttavia fornire alcun adeguato riscontro documentale di tale specifica occorrenza;

nel merito, il motivo è fondato;

osserva il Collegio come, nel caso di specie, debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 455 del 10/01/2022, Rv. 663803 - 01; cfr. altresì Sez. 1, Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020, Rv. 657085 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4374 del 21/02/2017, Rv. 643126 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 19876 del 05/10/2016, Rv. 641255 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16804 del 13/08/2015 Rv. 636386 - 01; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 13428 del 01/06/2010, Rv. 613322 - 01);



sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì sottolineato come, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, dev'essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza (Sez. U, Sentenza n. 20866 del 30/09/2020, Rv. 658856 - 01);

nel caso di specie, sulla base di quanto riscontrabile dalla corrispondente relazione acquisita agli atti del giudizio, la notificazione della sentenza di primo grado risulta avvenuta nei confronti della parte personalmente, e non già del relativo procuratore costituito in giudizio;

a tale riguardo, deve ritenersi del tutto privo di alcuna rilevanza processuale quanto in ipotesi affermato in senso contrario dal



procuratore dell'azienda sanitaria appellante nell'atto di appello (nella parte in cui ha riconosciuto l'avvenuta notificazione della sentenza di primo grado presso il proprio studio), dovendo necessariamente attribuirsi valore privilegiato e decisivo al contenuto di quanto attestato dall'ufficiale notificante nella relazione di notificazione della sentenza di primo grado;

ciò posto, rilevata la nullità (e la conseguente totale inefficacia ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'appello) della notificazione della sentenza di primo grado, l'avvenuta proposizione dell'appello, da parte dell'azienda sanitaria odierna ricorrente, entro il c.d. termine lungo per la proposizione del gravame (pari a un anno oltre al computo dei c.d. termini feriali, in considerazione dell'originaria instaurazione dell'odierno giudizio nel 2007), dev'essere ritenuta tempestiva (l'appello è stato proposto in data 1/2/2017 a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado in data 7/1/2016), con il conseguente accertamento dell'erroneità della sentenza impugnata;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev'essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà il merito dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile;

al giudice di rinvio è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione del 9/3/2023.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

